

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

A norma degli articoli 4 e ss. del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Studi Oreste Bertucci"

Art. 2 - Sede legale.

La Fondazione ha sede legale in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 456 presso gli uffici del Consiglio Provinciale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi distaccate, anche in altre città o all'estero, determinandone i criteri di funzionamento ed i rapporti con la sede legale.

Art. 3 - Oggetto.

La fondazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto la valorizzazione della figura e della professione del consulente del lavoro attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale. Tale scopo la fondazione si farà carico di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse, promuove corsi di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro e corsi di altra specializzazione per la professione di consulente del lavoro.

La fondazione agevola con ogni mezzo lo svolgimento dell'attività professionale, promuove ed attua ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezione, riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in materia di consulenza del lavoro e comunque nelle materie oggetto alla professione di consulente del lavoro.

La Fondazione promuove gli scambi culturali e le intese culturali e scientifiche nel settore della consulenza del lavoro con enti stranieri, collocati soprattutto nell'ambito dell'Unione europea, aventi scopi analoghi.

La Fondazione tutela la professione ed i diritti del consulente del lavoro attraverso l'approfondimento di tematiche relative alla previdenza di tale figura professionale. Istituisce ed eroga borse di studio, indice concorsi ed istituisce premi correlati al suo scopo.

Art. 4 - Entrate.

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- un contributo annuale variabile erogato dal fondatore;
- quote e contributi variabili da parte di soggetti privati od enti;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

Art. 5 - Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di cui essa è titolare ed ogni altro diritto o rapporto giuridico facente capo ad essa.

Nell'eventualità in cui il patrimonio della Fondazione sia incrementato da contributi, lasciti o donazioni conseguiti per un fine determinato, tali somme, nonché le eventuali rendite derivanti da esse, saranno tenute distinte rispetto al restante patrimonio sociale e destinate esclusivamente al fine determinato.

Art. 6 - Soci sostenitori.

Sono sostenitori le persone fisiche o giuridiche od enti che verseranno un contributo annuo nelle misure stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 7 - Soci benemeriti.

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche ed enti il cui apporto al patrimonio della Fondazione raggiunga l'ammontare che verrà stabilito con apposita delibera del Consiglio d'amministrazione.

I soci benemeriti saranno iscritti nell'albo dei benemeriti, istituito presso la Fondazione, formato per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 8 - Poteri dei soci sostenitori.

I soci sostenitori possono avanzare sia individualmente che collettivamente, attraverso il Comitato Scientifico, proposte in ordine a studi particolari o ad approfondimenti nelle materie oggetto della Fondazione: le proposte verranno attuate ove intervenga il parere favorevole del Comitato Scientifico.

Art. 9 - Poteri dei soci benemeriti.

I soci benemeriti nominano uno dei componenti del Comitato Scientifico.

Art. 10 - Nomina del componente del Comitato Scientifico da parte dei soci benemeriti.

Qualora i soci benemeriti siano più di uno, si riuniscono in assemblea per la nomina del componente del Comitato Scientifico.

Nell'assemblea, valida qualunque sia il numero degli intervenuti, è ammesso il voto per delega, fermo restando che nessuno può essere portatore di più di una delega.

In primo luogo ciascun socio benemerito può proporre per la carica un soggetto che, per capacità scientifica e professionale, sia in grado di contribuire fattivamente al perseguimento dei fini della fondazione.

Una volta formata la rosa di individui da eleggere in seno al Comitato Scientifico, i soci benemeriti, presenti in proprio o per delega, procedono alla votazione esprimendo per iscritto la preferenza. Al termine il Presidente o, in assenza, il vice Presidente della Fondazione, proclama eletto colui che ha riportato il maggior numero di preferenze.

L'assemblea dei benemeriti è convocata e presieduta dal Presidente o, in assenza, il vice Presidente della Fondazione.

Art. 11 - Ammissione dei soci sostenitori e dei soci benemeriti.

L'ammissione dei Soci sostenitori e dei Soci benemeriti, è subordinata al parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Art. 12 - Organi della fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione; composto da Presidente, Vice Presidente - Tesoriere e Consiglieri
- Il Comitato scientifico;
- Il Collegio dei Revisori;

Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composta da un minimo di cinque e un massimo di sette membri, compreso il Presidente e il vice Presidente, scelti tra i Consulenti del Lavoro con anzianità di iscrizione all'ordine non inferiore ad anni otto.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, vengono nominati dal Consiglio Provinciale ad eccezione di un membro, che avrà anche il Ruolo di Presidente e che verrà nominato dal Socio Fondatore "Associazione Anna Bertucci" con sede in Guidonia Montecelio Via Calderaia 4/6.

Detti membri possono essere dallo stesso insindacabilmente revocati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le cariche in seno al Consiglio di Amministrazione sono tassativamente attribuite dal Consiglio Provinciale fatta eccezione per la nomina del Presidente che spetta al socio Fondatore.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi in giudizio e nei rapporti con la Pubblica Autorità; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal vice Presidente.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sarà integrato da coloro che saranno nominati, in sostituzione, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 14 -Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva i bilanci;
- determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne approva i programmi;
- approva gli eventuali regolamenti;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera l'accettazione di eredità, lasciti, donazioni, sussidi ed elargizioni;
- autorizza la partecipazione della Fondazione a consorzi, strutture associative e ad altri enti, pubblici e privati, aventi scopi analoghi;
- delibera richieste di contributi per attività di studio e ricerca;
- delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere preventivo e vincolante del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- delibera l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per le attività di studio e di ricerca;
- nomina il Comitato Scientifico con il gradimento del fondatore;
- conferisce incarichi a Consiglieri e Consulenti che di volta in volta si rendessero necessari per la Fondazione;
- fissa il gettone o l'indennità di presenza da corrispondere ai Consiglieri ed al Presidente e/o compensi fissi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri ad uno o più soci membri, anche disgiuntamente tra loro, eccetto le attribuzioni relative alle modifiche dello Statuto ed alla nomina del Comitato Scientifico.

Art. 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno due volte l'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per raccomandata a.r. almeno cinque giorni prima della data della riunione (ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica, qualora tutti i Consiglieri e Revisori ne siano dotati, almeno quarantotto ore prima dell'inizio della riunione).

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritto su apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali saranno redatti da un segretario, nominato, contestualmente alla riunione, dai Consiglieri presenti e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Quando si verifica una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di colui che in sua vece presiede la riunione.

Art. 16 - Comitato Scientifico (nomina ed attribuzioni).

Il Comitato Scientifico è composto da membri nominato dal Consiglio di Amministrazione e designati tra professori universitari ed esperti nelle materie oggetto della professione di consulente del lavoro.

Il Comitato Scientifico in particolare:

- svolge attività di alta consulenza,
- fornisce pareri sui programmi delle attività, sui risultati e sulle singole iniziative delle fondazioni;
- ha funzioni propositive, sia in proprio sia nella qualità di portavoce delle istanze dei soci sostenitori;
- assicura il collegamento fra le varie attività della Fondazione;
- provvede all'assegnazione delle borse di studio e dei premi.

Art. 17 - Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri scelti, dal Consiglio Provinciale tra i Consulenti del Lavoro con anzianità di iscrizione all'ordine di almeno cinque anni.

I componenti il Collegio durano in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma che li ha nominati.

La carica di Presidente del Collegio è attribuita dal Consiglio Provinciale.

Quando, durante, il periodo di mandato, uno o più revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei revisori della Fondazione, sarà integrato da coloro che saranno nominati, in sostituzione, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, esaminando i bilanci e redigendo apposita relazione illustrativa.

Accertata la regolare tenuta delle scritture contabili redigendo su di esse relazioni ed effettuando verifica di cassa.

I Revisori dei Conti possono, su invito del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

I Revisori possono, inoltre, partecipare, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni degli altri organi della Fondazione ed effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità della Fondazione.

Art. 18 - Indennità e rimborsi spese.

Le indennità ed i rimborsi degli Organi della Fondazione sono equiparati a quelli stabiliti per l'ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e per i Consiglieri e per il Collegio dei Revisori e/o in misura fissa determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

Ai membri del Comitato Scientifico sono attribuiti, per particolari incarichi ad essi conferiti, compensi ad (hoc), il cui ammontare sarà annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il parere dei Revisori.

Art. 19 - Liquidazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio è designato alla assegnazione di borse di studio, secondo le determinazioni del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, ovvero verrà destinato al funzionamento delle stesse attività di promozione della figura professionale del Consulente del Lavoro, che saranno eventualmente svolte in seno al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.

Art. 20 - Controversie.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Organi della Fondazione, ovvero tra i membri dello stesso Organo, sarà devoluta al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, in mancanza, dall'organo o dalla persona fisica coinvolti nella controversia.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma decide, con propria motivata delibera, nella prima riunione successiva alla data alla quale la denuncia di controversia è stata trasmessa, sempre che tra tale data e quelle della riunione del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Roma intercorra un periodo di tempo maggiore di trenta giorni.
